



XII CIRCOLO DIDATTICO "G. LEOPARDI"



- C.F C.M. FGEE01200C. 80005820719

Via P. Selicato n. 1 - 71122 FOGGIA

tel. 0881/633598 - 661362

fgee01200c@istruzione.it – fgee01200c@pec.istruzione.it

www.leopardifg.edu.it

circolare n. 29

Foggia, 28/11/2024

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

ALL'UFFICIO DEL PERSONALE

AL SITO WEB

Oggetto: disposizioni e normativa relative alla fruizione delle ferie

Di seguito vengono riportati i punti salienti della normativa vigente:

- il CCNL prevede che il personale docente a tempo indeterminato fruisca delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre, durante la restante parte dell'anno, è consentita la fruizione al massimo di 6 giornate (ovviamente se maturate).

Si precisa che:

- In caso di mancata fruizione, totale o parziale, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 all'art. 5, comma 8, prevede "la non monetizzazione delle ferie all'atto di cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
- Al personale docente con contratto al 30 giugno e al supplente breve, dal calcolo dei giorni eventualmente da liquidare vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo contrattuale, mentre per quelli con incarico al 31 agosto la fruizione avviene nell'arco del periodo estivo di sospensione della didattica. Si ricorda che

i giorni di sospensione delle lezioni sono quelli di luglio ed agosto, i primi di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, quelli delle vacanze di Natale e pasquali, nonché quelli di eventuale sospensione delle attività didattiche per l'organizzazione dei seggi elettorali, per concorsi, ordinanze, ecc. (nota MEF/RGS N.72696/2013).

Alla luce di quanto precede, si invita tutto il personale docente, con contratto a t. d., a presentare richiesta di ferie per i periodi di sospensione delle lezioni, come individuati al punto precedente, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione della richiesta, così come previsto dalla normativa, i giorni di sospensione delle attività didattiche saranno detratti d'ufficio ai giorni di ferie effettivamente maturati ai sensi della normativa richiamata sopra.

Cordialmente

Il Dirigente
Fernando Fratta

